

Alla Coordinatrice

del Comitato tecnico guide turistiche DM 3 dicembre 2018 n. 11792

Dr.ssa Alessandra Priante

(alessandra.priante@politicheagricole.it)

e alla

Dr.ssa Melissa Ridolfi

(melissa.ridolfi@politicheagricole.it)

Oggetto: NOTE SINTETICHE RELATIVE ALLA LEGGE DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA (rif.: Riunione del 10.12.2018 presso il MIPAAFT)

PARTE PRIMA - OSSERVAZIONI GENERALI

La professione di guida turistica è mutata grandemente negli anni recenti, al pari del turismo che è uno dei settori più dinamici dell'economia e con ampie prospettive di crescita. Ugualmente sono cambiate le modalità secondo le quali la guida turistica si limitava ad attendere i visitatori nei pressi del sito culturale per accompagnarli nella visita o ad essere chiamata dall'agenzia di viaggi o dall'hotel di turno. I committenti del servizio turistico di guida e spiegazione durante una visita nel nostro paese anch'essi soggetti al dinamismo del settore hanno contribuito a modificarlo; i turisti esprimendo esigenze nuove (per tipologia e temi e anche per provenienza linguistica, ad esempio) e manifestando una domanda fatta di richieste differenti (spesso su misura) o addirittura dirette (grazie all'uso della tecnologia cfr. rete, applicazioni, ecc.) hanno dato (e continueranno a dare in futuro) un'irreversibile svolta al settore. I turisti sono e devono essere il centro di ogni azione legislativa di riforma della professione di guida turistica verso un mercato aperto, libero e scevro da posizioni monopolistiche e localistiche. Il turista di oggi notoriamente richiede un servizio completo, affidabile e sempre più di alto livello in grado di soddisfare richieste sempre più specifiche, che uniscano la



divulgazione e l'esperienza e che includano un'offerta tematica ampia e differenziata. Tali servizi non possono più essere ingabbiati da limiti e barriere amministrative risalenti ad una disciplina remota che li penalizza e li rende obsoleti.

I turisti di oggi richiedono, infatti, l'effettuazione di itinerari unitari: che siano di tipo tematico o culturale come pure paesaggistico ed enogastronomico o semplicemente tour panoramici e di primo approccio al nostro paese, i tour scelti dal turista non lo portano a visitare "una zona" d'Italia ma a raggiungere la sua destinazione "Italia" e a viverla nella sua interezza. In tal senso tutti gli ultimi piani strategici turistici a livello statale e regionale puntano insistentemente su un'offerta integrata e sinergica che supera il frazionamento del territorio dovuto alle divisioni amministrative.

Tale obiettivo primario si ravvisa anche nella recente istituzione del Mipaaf.

Le guide turistiche, oltre alla necessità di un'abilitazione che punti ad accrescere i titoli d'istruzione per l'accesso alla professione, sempre più dovranno proporsi nel mercato offrendo direttamente i loro servizi ai turisti, aumentando il proprio capitale di conoscenza ed accrescendo la qualità dei servizi resi, mediante un aggiornamento continuo in modo che sia il mercato stesso a selezionarle, sceglierle e giudicarle.

Per essere competitive nel mercato, pertanto, le guide turistiche dovranno essere dotate di una legge professionale che ne tuteli i diritti soggettivi, fra l'altro, innanzi agli enti titolari dei beni culturali affinché le modalità di accesso non siano discriminatorie rispetto agli operatori culturali interni dai primi incaricati come pure innanzi ai grandi committenti privati affinché alle guide sia garantito un equo compenso, sia pure nel rispetto della libertà tariffaria. Al contempo, l'emananda legge professionale è auspicabile che non ostacoli l'attività delle guide turistiche garantendo un regime di libera concorrenza, senza barriere territoriali e con parità di opportunità di accesso al mercato. La guida turistica è un libero professionista i cui diritti non possono essere differenziati a seconda del titolo abilitativo pena una squalifica della professione stessa e della dignità del prestatore dei servizi.

Guide Turistiche Italiane (GTI), fedele alla propria missione statutaria, si propone di favorire un mercato che sia libero e animato da una sana concorrenza leale e non discriminatoria fra guide nello stesso paese, ritiene legittima l'aspirazione dei liberi professionisti a raggiungere obiettivi professionali

GTI - Guide Turistiche Italiane

Sede legale: c/o cooperativa Le Orme via de' Barberi 106/E – 58100 Grosseto

www.guideturisticheitaliane.com mail: segretario@guideturisticheitaliane.it tel. 388.7211878

svincolati da limiti illegittimi e non conformi al dinamismo del settore (per sua stessa natura in continua trasformazione) e intende vigilare sull'effettività del diritto alla libera concorrenza, senza il venire meno, anzi rafforzando la qualità dei servizi delle guide turistiche attraverso una serie di azioni da adottare.

PARTE SECONDA - OSSERVAZIONI SPECIFICHE

1) DEFINIZIONE DI GUIDA TURISTICA

Si propone la seguente definizione:

"Per guida turistica nazionale s'intende chi esercita la professione diretta a consentire la migliore conoscenza a persone singole o gruppi di persone nelle visite al patrimonio culturale come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche"¹.

Tale definizione avrebbe il pregio di chiarire che l'esercizio della professione è finalizzato ad accrescere la conoscenza del turista e non meramente ad accompagnarlo presso i siti da visitare ed è inoltre coerente con la definizione sulle professioni turistiche di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 79 del 2011 (Codice del Turismo) che è norma di livello statale la quale, appunto, pone specificamente la rilevanza sul fine conoscitivo perseguito dal turista anziché sulle modalità di espletamento dell'attività di guida turistica.

Si ribadisce inoltre la necessità di mantenere e rafforzare quanto statuito dall'art. 3, primo comma, della l.n. 97/2013² per cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, come

¹ "Patrimonio culturale: 1. Il patrimonio culturale è costituito da beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze avente valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressioni dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela."

² Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2013).

previsto dalla normativa europea³ e come ribadito perentoriamente dalla suprema giurisprudenza amministrativa⁴.

2) REQUISITI PER L'ABILITAZIONE PER LE NEO GUIDE TURISTICHE

2.1) Si propone che titolo necessario sia la laurea di primo livello in qualunque classe di laurea o titolo equipollente, purché contenente i seguenti CFU nei relativi Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di cui all'allegato A del D.M. 4 Ottobre 2000 del MIUR e ss. modifiche:

24 CFU in Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico-artistiche.

24 CFU in Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

2.2) COMPETENZE LINGUISTICHE

Si propone che per le lingue europee gli aspiranti guide turistiche presentino un certificato di lingua straniera di livello B2 secondo il *Common Framework of Reference for Languages* (CFRL) rilasciato da Istituti autorizzati dagli enti stabiliti dagli Stati membri dell'Unione europea (in Italia, dal MIUR), con data di ottenimento non superiore ai due anni dall'esame di abilitazione, ai fini di garantire dall'obsolescenza.

³ DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - *considerando* (33): *Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. **Nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche,** i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.*

⁴ Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 3859/2017 del 01.08.2017 per cui i motivi imperativi di interesse generale sono tutelati mediante i siti c.d. "speciali" che dovranno essere identificati mediante un **"minimo criterio aggregativo e selettivo"** (3.1) e "Tale potestà va però intesa come un **potere d'eccezione** (e, perciò, di stretta interpretazione), rispetto sia a quanto stabilito dal c. 1, sia alla libera prestazione di servizi" (3.2) fissando **"criteri e direttive chiari, uniformi, omogenei, coerenti e non discriminatori su tutto il territorio nazionale (anche in relazione al normale carattere interregionale dell'attività delle guide turistiche)"** (3.3) per cui il **"Ministero ha l'obbligo di applicare con serietà e rigore le regole della proporzionalità"** (7.3).

Per le lingue extraeuropee, il Mipaaf, di concerto con il Miur, definirà le modalità di accertamento della conoscenza dell'idioma prescelto, secondo i criteri correnti nelle Università degli Stati membri.

2.3) COMPETENZE DI PRIMO SOCCORSO

Si propone che gli aspiranti guide turistiche presentino un'attestazione di frequenza di un corso di nozioni di base di primo soccorso, rilasciato da Istituti autorizzati dagli enti stabiliti dagli Stati membri (in Italia, dal Ministero della Salute), con data di ottenimento non superiore ai due anni dall'esame di abilitazione, ai fini di garantire dall'obsolescenza.

2.4) MODALITA' DI ESAME DI ABILITAZIONE

Si rileva che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica debba assicurare l'idoneità tecnica del professionista a garanzia dell'interesse del fruitore dei relativi servizi cioè del consumatore-turista secondo quanto definito dall'art. 6 del d. lgs. n. 79 del 2011 (Codice del turismo) che sceglie la guida turistica "per la migliore fruizione del viaggio e della vacanza"; conseguentemente il raggiungimento di tale fine previsto dalla legge non dovrebbe indirizzare verso delle modalità d'esame eccessivamente gravose, vista la facoltatività e non l'obbligatorietà della guida turistica da parte dell'utente per fruire del viaggio e della vacanza, preferendosi in ottemperanza al principio di proporzionalità⁵, per l'accesso alla professione di guida turistica, un sistema di accreditamento snello e rigoroso al tempo stesso nel quale in ultimo sia poi l'utente finale a realizzare la vera selezione nello scegliere il professionista nel mercato, così come avviene presso le altre professioni. Conseguentemente si propone pertanto uno schema secondo il collaudato modello dell'*European Computer Driving Licence (ECDL)*⁶, la cui trasposizione nell'esame di abilitazione di guida turistica garantisce il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) nessun onere finanziario a carico dell'amministrazione - si tratta di attuare la tecnologia già esistente basata sull'utilizzo della skill-card⁷, i cui proventi di acquisto da parte del candidato permetterebbero di coprire ampiamente le spese del Mipaaf (in punto per l'elaborazione del 30% delle domande d'esame sulle nozioni generali) e delle

⁵ La legge si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di tutela del consumatore.

⁶ cfr. www.ecdl.org

⁷ Il costo dell'attuale skill-card è di eur 85,00 mentre per ogni modulo è prevista la somma di eur 29,50.

Regioni (in altro punto per l'elaborazione del 70% delle domande d'esame sulle nozioni territoriali) nonché di remunerare i centri di abilitazione autorizzati dal Mipaaf, a responsabilità dei quali al candidato immediatamente ed a conclusione della prova saranno caricati nella skill-card i risultati dei moduli via via approvati; b) l'abilitando avrebbe un tempo massimo di due anni dall'approvazione del primo modulo prescelto per evitare l'obsolescenza delle conoscenze acquisite e la caducità dei moduli già approvati; c) verrebbe così meno la necessità di indire esami nazionali/regionali, eliminando costi sia per i candidati sia per le amministrazioni, sostituendosi con una sessione permanente con aggiornamento biennale dei moduli, anche in virtù della dinamicità del settore del turismo che necessita di un aggiornamento continuo dei propri contenuti; d) la tecnologia ivi descritta permetterebbe di abilitarsi sempre (sulla base della best practice anglosassone), con sessioni a cadenza mensile presso i centri autorizzati quali le Università, eliminando ogni discriminazione a carico delle aspiranti guide a causa dei probabili tempi differenti d'indizione dell'esame fra le varie Regioni e della fissazione di date d'esame in periodi di alta stagione, garantendo al contempo la parità di trattamento a livello nazionale in coerenza con il principio dell'abilitazione nazionale; e) gli stessi centri autorizzati potranno rilasciare il patentino per l'abilitazione conseguita, sgravando ulteriormente di tale onere gli enti territoriali; f) la serietà dell'esame sarebbe garantita dalla predisposizione di singoli moduli con domande specifiche per le singole materie⁸ oggetto dell'esame - che potranno essere affrontate separatamente in varie sessioni entro due anni - con un numero congruo di domande a risposta multipla (es. 40) da effettuarsi in un tempo determinato (es. 90 minuti), sui seguenti 5 moduli: storia, storia dell'arte, geografia del turismo, legislazione del turismo (include elementi fiscali e previdenziali) e marketing del turismo (include elementi di promozione e vendita, anche attraverso social media); g) l'uniformità del sistema di abilitazione così delineato, favorirebbe anche la somministrazione di adeguati corsi di preparazione all'esame da parte di associazioni culturali, liberi professionisti ed altre istituzioni, nonché la redazioni di testi, anche elettronici, di preparazione ai moduli, con evidenti vantaggi di creazione di opportunità di lavoro a titolo di formazione per gli esperti del settore, previo accreditamento da parte delle Regioni, al fine di evitare abusi.

⁸ La scelta delle materie proposte tiene conto dell'attuale cambio strutturale del ruolo di guida turistica sempre più orientato all'auto-imprenditorialità con una propria clientela e sempre meno quale destinatario di committenze di agenzie di viaggio.

In via secondaria, nel caso la proposta di espletamento dell'esame di abilitazione su esplicita non potesse essere ritenuta attuabile, alla luce della definizione prevista dal Codice del Turismo su citata, poiché il servizio professionale viene sempre erogato "in occasione" e non "a condizione" della realizzazione della visita da parte del turista che può infatti sempre decidere di approfondire la conoscenza della destinazione prescelta autonomamente, si propongono le seguenti alternative: a) di concerto con il MIUR, l'istituzione di un corso universitario di primo livello al termine del quale il titolo di laurea assicuri direttamente di esercitare la professione senza prevedere un ulteriore esame di abilitazione, sul modello di quanto già previsto in Francia con la *Licence Professionnelle Guide Conférencier* oppure b) indizione di un esame di abilitazione a cadenza obbligatoriamente annuale in carico alle regioni sulla base di un programma condiviso fra il Mipaaf e le prime, cui dovrà seguire un periodo di almeno tre mesi di tirocinio obbligatorio nel quale dovrà essere svolta attività di comunicazione, spiegazione e divulgazione ai turisti delle conoscenze acquisite.

3) AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO

Si propone secondo il collaudato modello del LifeLong Learning⁹ e sulla scorta dell'ottima prassi tratta dalle professioni in ordini (es. avvocati e commercialisti), un aggiornamento professionale obbligatorio per le guide abilitate (sino ad almeno 25 anni di anzianità), di almeno 12 ore annuali, mediante la frequentazione di corsi presso Istituti autorizzati dalle Regioni, segnatamente le Università o altri enti accreditati, con oneri a carico delle guide turistiche. Un particolare ruolo formativo in tal senso dovrà essere conferito alle stesse associazioni di categoria di guide turistiche. Tale aggiornamento professionale, oltre a garantire il mantenimento di un alto livello di preparazione a garanzia del consumatore-turista, avvantaggerebbe lo scambio di buone prassi fra le guide turistiche. La Regione sarà chiamata a vigilare sul raggiungimento di tali crediti formativi annuali, mediante la tenuta di un registro informatico nominativo, avendo le guide l'obbligo di inviare per via elettronica, mediante allegazione del certificato rilasciato dall'istituto autorizzato, l'attestazione della formazione acquisita annualmente. L'inottemperanza alla formazione obbligatoria, dovrebbe provocare la sanzione della sospensione dell'abilitazione sino all'ottenimento dei crediti formativi mancanti. In relazione alle materie oggetto dell'aggiornamento, oltre

⁹ cfr. <http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/Lifelong-Learning-Programme>.

a quelle su indicate relativamente all'esame di abilitazione¹⁰, particolare rilevanza dovrebbe essere data agli strumenti e metodi innovativi per la divulgazione e comunicazione della conoscenza al fine di dotare la guida turistica di un apparato di tecniche in grado di intercettare nuovi flussi e tipologie di clientela.

4) NORMA DI RACCORDO CON L'ART. 9-BIS¹¹ CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Si propone che la legge di riforma inserisca, di concerto con il MIBAC, una norma di raccordo che garantisca l'esercizio dell'attività di guida turistica, nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza, e la distingua, preservandone l'autonomia, dalle professioni culturali disciplinate nel Codice Bb.CC., essendo queste ultime competenti ad eseguire interventi sui beni culturali in relazione anche alla "fruizione dei beni stessi". In particolare, si chiede che gli enti titolari dei beni culturali siano obbligati nonché obblighino gli eventuali aggiudicatari dei servizi di valorizzazione, al rispetto di un'emananda apposita disposizione di legge che garantisca - senza eccezione - il libero accesso delle guide turistiche con i loro clienti, evitando discriminazioni dirette ed indirette a tutela del principio della libera concorrenza.

10 A tacitare ogni dubbio sulla necessità di un aggiornamento continuo varrà rammentare che la stessa disciplina storico-artistica, mentre non modifica nel tempo il suo oggetto con la stessa celerità al pari delle discipline tecnologiche-scientifiche, genera tuttavia sempre nuove interpretazioni, secondo quanto affermò lo storico March Bloch, uno dei massimi esponenti di metodologia storica del '900, per cui *"La storia non muta nel tempo. Ciò che si modifica è la conoscenza della storia per cui il suo studio è uno sforzo verso il miglioramento della conoscenza"* (cfr. Apologia della storia o il Mestiere di storico, Introduzione, 1949).

11 "In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale."

5) ISTITUZIONE DI ELENCO NAZIONALE e TESSERINO UNICO

L'uniformità dell'abilitazione nazionale verrebbe validata e rafforzata dall'istituzione di un elenco¹² nazionale digitale presso il Mipaaf avente valore dichiarativo di attuazione della pubblicità dei dati delle guide turistiche a tutela dei turisti, con specificazione delle lingue straniere di abilitazione. Oltre a ciò e per gli stessi fini di tutela del turista è auspicabile anche la predisposizione di un tesserino identificativo unico per tutte le guide turistiche italiane da consegnarsi a cura degli enti di accreditamento in caso di utilizzo della skill-card o in alternativa utilizzando procedure di rilascio a distanza simili a quelle già in essere con successo presso le Università con i propri studenti, in entrambi i casi le spese di emissione sarebbero a carico delle guide turistiche.

5) OBBLIGO DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In linea con le altre professioni regolamentate, appare opportuno proporre l'obbligo di possesso di polizza di copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite¹³.

6) PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMA 3 ART. 3 LEGGE 97/2013

Si propone di modificare l'art. 3, comma 3, della LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2013) nel seguente modo:

Al posto di:

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

Sostituire con:

12 A tal fine il registro dei revisori legali a cura del Mef appare un modello di buona prassi che potrebbe essere seguito anche per le guide turistiche.

13 Cfr. Art. 3, II co. Legge Regionale Emilia-Romagna, 1 febbraio 2000, n. 4 - Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico e s.m.i.: "Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista".

3. Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone alle Camere un disegno di legge recante la disciplina della professione di guida turistica, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della definizione, delle modalità di accesso e dell'esercizio della professione, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la qualificazione professionale delle guide turistiche;

b) obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione per proteggere gli interessi generali attinenti alla tutela dei consumatori ed alla conservazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e per garantire un accrescimento della conoscenza di settori disciplinari e di siti a causa delle loro caratteristiche particolari;

c) libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato e riconoscimento alle associazioni di categoria delle guide turistiche del ruolo di formazione e certificazione delle competenze professionali;

d) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

Qualora il Mipaaf emanasse una lista di siti specifici, si rileva il seguente:

7) LISTA DEI SITI SPECIFICI

In relazione alla compilazione dei siti c.d. "specifici" o "speciali" accessibili solo da guide già abilitate ai fini di un'ulteriore specializzazione per motivi imperativi di interesse generale quali la tutela dei destinatari dei servizi e la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico¹⁴, la relativa lista dovrà essere attuata secondo criteri quantitativi e qualitativi rispettosi dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione, come chiaramente espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato su citata in nota 4).

¹⁴ Cfr. Direttiva su citata considerando (40) in accordo con la sentenza comunitaria del 26 febbraio 1991, causa C-180/89.

Per un'attuazione dei suddetti principi si propongono al massimo due siti per ogni regione scelti da queste ultime sulla base dei seguenti concorrenti criteri: a) rilevanza anche simbolica del sito in relazione all'identità territoriale della regione; b) elevato flusso di visitatori e c) oggettiva complessità storico-artistica del bene tale da giustificare una specializzazione.

Quanto alle modalità di acquisizione di tale specializzazione, la stessa avrà validità nazionale e da rilasciarsi mediante l'espletamento di un'unica prova attraverso mezzi di comunicazione a distanza - secondo il modello della skill-card su proposta - e quindi ripetibile periodicamente sino alla sua validazione. Si propongono a tal fine tre domande per sito (elaborate dalle rispettive regioni) per un totale al massimo di sessanta quesiti a risposta multipla da cui andrebbero sottratti i sei quesiti relativi ai due siti della propria regione di abilitazione, la cui conoscenza da parte della guida turistica specializzanda si darebbe per acquisita sulla base dell'esperienza professionale maturata nel proprio territorio di riferimento. Ciò anche al fine di evitare in radice possibili dubbi di legittimità in quanto diversamente il professionista verrebbe sottoposto nuovamente ad un esame per gli stessi siti per i quali già avrebbe sostenuto un accertamento di conoscenze da parte dell'ente territoriale competente, in base alle legge regionale allora vigente.

GTI manifesta, infine, la piena disponibilità ad un'audizione per ulteriori informazioni ed approfondimenti che il MIPAAFT ritenesse necessari ed opportuni.

Distinti saluti.

Roma-Grosseto, 5 dicembre 2018

Il presidente GTI Dott. Simone Fiderigo Franci

